

REGOLAMENTO ESPERTI

Deliberato dal Consiglio di istituto con delibera n. 5 del 24 ottobre 2016

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99 VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; VISTO in particolare l'art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94; VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09; VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica
IL Consiglio di istituto

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali. Il presente regolamento non si applica ad attività di esperti esterni che si esauriscano in un'unica prestazione o che comportino un onere finanziario fino a trecento euro.

Art. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto, disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.

Sono sottoposti a tale regolamento anche i docenti interni che svolgano attività (che prevedono contributo degli studenti) in qualità di esperti .

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

I candidati non dovranno essere stati oggetti di valutazione negativa dell'esperienza negli anni precedenti, né essere stati sottoposti a recesso del contratto da parte della P.A. per inadempienza .

La valutazione sarà effettuata in base ad una scheda approvata dal Collegio dei Docenti , compilata a fine attività dal referente del Progetto, sentiti gli studenti

Si valuteranno, quindi in relazione alle esigenze:

- Titolo di studio

Curriculum del candidato con: - Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto; - Esperienze metodologiche – didattiche; - Attività di libera professione nel settore; - Corsi di aggiornamento; - Pubblicazioni e altri titoli; - Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- Eventuali precedenti esperienze didattiche
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto valutate positivamente.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto. Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione che dovranno corrispondere ai requisiti per l'esperto singolo sopra indicati .

Art. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali, di volta in volta, devono essere conferiti incarichi, sono pubblicati all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Per ciascun avviso deve essere specificato: - l'oggetto della prestazione; - la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione; - il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito da Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini del conferimento dell'incarico.

Il dirigente può procedere a trattativa diretta, in caso di mancanza di domande per la partecipazione alla procedura di selezione , nel caso che il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie, nel caso che il progetto sia inserito nelle offerte comunali del Comune di Perugia e via sia compartecipazione dello stesso al compenso.

Il dirigente, sentito il referente, può optare anche per un avviso finalizzato alla presentazione di progetti, coerenti con le richieste della scuola: in questo caso l'avviso dovrà indicare i criteri di valutazione dello stesso progetto che saranno stabiliti dal Referente del progetto e dal Dirigente Scolastico. Un'apposita Commissione, costituita da referente, dal Dirigente Scolastico e da un docente di disciplina affine valuterà i Progetti.

Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi-CCNL scuola -tariffe professionali). In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno

professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico o su sua delega da un sostituto o da una commissione interna. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art.2 con particolare riguardo e prevalenza dei seguenti requisiti: 1. esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto; 2. valore innovativo della metodologia didattica proposta dal candidato; 3: attività di libera professione nel settore; 4. precedenti esperienze professionali riconducibili alle attività proposte.

Per particolari attività e/o progetti potranno essere individuati criteri più specifici e le valutazioni potranno essere effettuate mediante attribuzione di punteggi nell'ambito di un tetto massimo così come di seguito:

Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento

1 punto per ogni titolo, massimo punti 5 _____

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza

1 punto per ogni anno di docenza, massimo 5 punti _____

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza

1 punto per ogni anno di docenza, massimo 10 punti _____

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza

1 punto per ogni progetto, massimo 5 punti _____

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 0,5 punti per ogni pubblicazione, massimo 2 punti _____

Precedenti esperienze in istituto senza demeriti

1 punto per ogni progetto, massimo 5 punti _____

Corsi di aggiornamento / Master 1 punto per ogni corso, massimo 5 punti _____

Punteggio totale ___ / 30

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- abbiano già lavorato senza demeriti in Istituto ;

Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. Il contratto deve prevedere che le coperture assicurative Infortuni ed Rc e qualsiasi altra garanzia assicurativa privata riferibile al rapporto siano a carico del contraente.

Art. 7 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le

prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; - che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; - di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna; - di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 8 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 165/2001.

Art. 9- CONTRIBUTI A CARICO DELLA SCUOLA E PARTECIPANTI

Per i contratti con esperti esterni per ampliamento dell'offerta formativa è previsto

- Un contributo massimo di euro 60 ,00 a carico degli alunni per attività che si estendano per tutto l'anno scolastico (a partire dal mese di novembre/dicembre) attivabili solo a fronte della partecipazione di almeno 15 alunni.

- In caso di attività (es. ECDL, corsi di lingua) aperte anche ad altra utenza (personale , genitori) , sempre con caratteristica annuale di cui sopra, il contributo per i non studenti è fissato in euro 100; hanno comunque precedenza gli alunni al fine di non formare gruppi eccessivamente numerosi e il numero dei non alunni non può essere superiore alla metà di quello degli alunni. Il numero massimo di partecipanti è fissato dal D.S. e il referente del progetto in base alle caratteristiche dello stesso